



Roma, 07/11/2025
Prot. n. 14/01/SN

Commissione Nazionale di Garanzia
dell'attuazione della L. 146/1990
Piazza del Gesù, 46 – 00146 Roma
segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it

E p.c.: Osservatorio Conflitti nei Trasporti – MIT
Piazza Croce Rossa 1 – 00100 Roma
osservat.sindacale@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Comunicazione di fatti avvenuti in occasione dello sciopero del 28-29 ottobre 2025 presso GTS Rail S.p.A.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono nuovamente sottoporre all'attenzione della Spett.le Commissione i comportamenti tenuti da GTS Rail S.p.A. in occasione dello sciopero nazionale del personale viaggiante (macchinisti e tpt) del 28-29 ottobre 2025, proclamato ai sensi della Legge 146/1990 e della delibera n. 15/219 del 13 luglio 2015.

In data 27 ottobre 2025, alle ore 18:11, l'azienda ha trasmesso alle OO.SS. e alla Spettabile Commissione una comunicazione avente ad oggetto "Notifica treno con Merci Pericolose sciopero del 28-29 ottobre 2025", con la quale disponeva l'effettuazione di due treni:

- Brindisi – Fascio Valdaro (28 ottobre)
- Fascio Valdaro – Brindisi (29 ottobre)

oltre ai relativi spostamenti di locomotive isolate (LIS), motivandone la necessità in quanto destinati al trasporto di propilene ONU 1077, ritenuto servizio da garantire.

La comunicazione specificava che le tracce orarie erano ancora "in lavorazione" e non ancora rilasciate da RFI, il che conferma che si trattava di servizi non pianificati nella programmazione annuale, ma oggetto di variazione in regime di VCO (Variazione Corso Orario).

Il comportamento aziendale si pone in continuità diretta con quello già contestato in occasione dello sciopero del 16-17 settembre 2025, oggetto di precedente comunicazione sindacale del 25 settembre 2025 e di successivo riscontro aziendale del 3 ottobre 2025 (prot. 2025/353/AD/P).

In quella sede, GTS Rail aveva giustificato la mancata convocazione preventiva delle OO.SS. sostenendo che:

- la traccia fosse assegnata da RFI in regime di VCO;
- la comunicazione fosse stata ricevuta solo pochi giorni prima dello sciopero, impedendo la convocazione entro i termini dell'art. 10, comma 2, della delibera 15/219.

Tali argomentazioni risultano non conformi ai fatti e non sostenibili per le seguenti ragioni:

- a) la VCO non esclude l'obbligo di concertazione preventiva.

La delibera 15/219/2015, all'art. 10, comma 2, impone all'azienda, "ricevuta la proclamazione di sciopero", di convocare le OO.SS. entro 5 giorni al fine di individuare i servizi da garantire. Il ricorso a una variazione VCO non può sostituire tale procedura, poiché la ratio della norma è

quella di definire d'intesa i treni garantiti prima dell'avvio della mobilitazione, non di giustificare scelte unilaterali a posteriori.

b) Le VCO nei giorni di sciopero sono vietate.

L'art. 10, comma 3, della stessa delibera stabilisce che "l'Azienda non potrà richiedere all'Ente gestore della rete la variazione delle tracce per il giorno dello sciopero". La sistematica assegnazione di treni in regime di VCO in coincidenza con le giornate di sciopero e la successiva loro qualificazione come "servizi da garantire" configura una violazione diretta della norma.

c) Comunicazione tardiva e strumentale.

Anche in questo caso, la comunicazione è intervenuta meno di 24 ore prima dell'astensione, senza possibilità di confronto né di verifica della reale necessità di quei trasporti, in palese violazione dei termini procedurali e del principio di leale collaborazione che regola la materia.

d) Estensione indebita ai movimenti LIS.

L'azienda ha esteso la garanzia anche ai movimenti di locomotive isolate, che non rientrano tra le prestazioni indispensabili previste dalla normativa di settore, alterando il contemperamento tra diritto di sciopero e garanzia del servizio.

Si evidenzia, inoltre, che nella nota aziendale del 3 ottobre 2025 (prot. 2025/353/AD/P), GTS Rail aveva affermato testualmente che "al treno [81193/55033 era stata assegnata una traccia in regime di Variazione Corso Orario (VCO), disposta quindi direttamente da RFI per proprie esigenze". Tale argomento è ora nuovamente riproposto, confermando la reiterazione di una condotta che si fonda su un presupposto improprio e non conforme alla delibera n. 15/219/2015.

La reiterazione di tali comportamenti – già oggetto di segnalazione il 25 settembre 2025 e giustificati con argomentazioni analoghe nella nota aziendale del 3 ottobre 2025 denota una condotta sistematica e consapevole di elusione delle regole fissate dalla Commissione di Garanzia, con conseguente pregiudizio per l'effettività del diritto di sciopero dei lavoratori di GTS Rail.

Alla luce di quanto sopra, le scriventi OO.SS. chiedono alla Commissione di Garanzia di voler:

- valutare i fatti descritti ai sensi della L. 146/1990 e della delibera 15/219/2015;
- accertare la reiterazione delle violazioni procedurali e sostanziali già oggetto di precedente segnalazione;
- adottare, ove ritenuto, le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto delle regole in occasione delle future azioni di sciopero.

Distinti saluti.

Le Segreterie Nazionali

FILT-CGIL – FIT-CISL – UIL Trasporti – UGL Ferrovieri – FAST Confasal

FILT-CGIL	FIT-CISL	UILTRASPORTI	UGL Ferrovieri	FAST Confasal
A. Guastocchini	G. Riccio	R. Napoleoni	E. Favetta	V. Murtari
				